



UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

ENTE ASSISTENZIALE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO con D.M. n. 559/C.11976.12000a(121) - del 18 giugno 1998
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale - n. 56 Legge n. 383 del 7 dicembre 2000

UNPLI PUGLIA

Statuto tipo e Regolamento per le Pro Loco di Puglia

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 Viene costituita con atto pubblico l'Associazione Pro Loco di...Veglie..... con sede legale nel Comune di...Veglie in Via Santo Spirito, 1.....
- 1.2 La Pro Loco di...Veglie..... aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale di competenza.

Art. 2 - Caratteristiche e competenza territoriale

- 2.1 La Pro Loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.
- 2.2 Essa ha competenza nel Comune di...Veglie.....(o nella frazione / località).
- 2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 - Finalità

- 3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
- tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
 - assistenza, tutela e informazione turistica;
 - iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
 - promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;
 - compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
 - attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
 - collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia - Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Puglia e con la Provincia di Lecce.....
 - apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art. 4 - Finanziamento e patrimonio

- 4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
- le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
 - contributi dei soci;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - contributi dell'Unione Europea;
 - proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
 - erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo.
- 4.3 È, comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

Art. 5 - Soci

- 5.1** I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.2** I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
- 5.3** La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 - Diritti e Doveri

- 6.1** I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.
- 6.2** Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto:
- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
 - d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - f) a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
- 6.3** I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, a curarne l'immagine e a garantirne l'assetto economico.

Art. 7 - Ammissione e perdita di qualifica di socio

- 7.1** La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.
- 7.2** L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
- 7.3** La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 7.4** L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l'art. 7.1.

Art. 8 - Organi

- 8.1** Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Proibiviri.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

- 9.1** L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
- 9.2** L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.
- 9.3** All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.
- 9.4** Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.
- 9.5** L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- 9.6** L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo; ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- 9.7** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
- 9.8** L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
- 9.9** L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.
- 9.10** Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 9.11** Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proibiviri.
- 9.12** La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.
- 9.13** L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

- 9.14** La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.
- 9.15** Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.
- 9.16** L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
- 9.17** L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).
- 9.18** L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
- 9.19** L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
- 9.20** Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

- 10.1** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 10.2** Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
- 10.3** In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
- 10.4** Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
- 10.5** Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 10.6** Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.
- 10.7** Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'UNPLI PUGLIA.
- 10.8** Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- 10.9** Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 15 gennaio decade automaticamente dalla carica.
- 10.10** Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.
- 10.11** Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 10.12** Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e sull'approvazione del bilancio preventivo, sulla formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Provisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.
- 10.13** Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

Art. 11 - Presidente e vice Presidente

- 11.1** Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.
- 11.2** Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.
- 11.3** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.
- 11.4** Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.
- 11.5** Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.
- 11.6** In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Segretario - Tesoriere

- 12.1** Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.
- 12.2** Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.
- 12.3** Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
- 12.4** Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.
- 12.5** Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
- a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
 - b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
 - c) esprime parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
 - d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;

- e) redige la stesura dei bilanci;
- f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.
- 13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.
- 13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14 - Collegio dei Proviviri

- 14.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci.
- 14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.
- 14.4 Il Collegio dei Proviviri può segnalare controversie che non sia in grado di decidere al Collegio dei Proviviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.

Art. 15 - Presidente onorario

- 15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.
- 15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 16 - Controllo e vigilanza

- 16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.
- 16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
- 16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.
- 16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
- 16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della rispettiva normativa regionale.
- 16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso l'UNPLI regionale.
- 16.8 Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 4 p. 1, la Pro Loco viene commissariata dall'UNPLI regionale.
- 16.9 L'UNPLI regionale, in caso vengano meno i requisiti necessari per un corretto funzionamento della Pro Loco, mette a disposizione l'atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento dell'associazione.

Art. 17 - Scioglimento della Pro Loco

- 17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
- 17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché alla Regione, ove esista l'Albo regionale delle Pro Loco.
- 17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
- 17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.

Art. 18 - Riferimenti legislativi

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

Art. 19 - Norma transitoria

- 19.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi a ...*Veglie* il ...22/05/2003...., ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.



UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

ENTE ASSISTENZIALE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO con D.M. n. 559/C.11976.12000a(121) - del 18 giugno 1998
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale - n. 56 Legge n. 383 del 7 dicembre 2000

UNPLI PUGLIA

DIPARTIMENTO LEGISLATIVO

Regolamento per il funzionamento delle Associazioni Pro Loco

Art. 1

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso deve essere consegnato almeno dieci giorni prima della data fissata. Nell'ordine del giorno, sia per il Consiglio che per l'Assemblea, non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 2

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti nell'anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l'anno in cui si tiene l'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 4 punto 1 dello Statuto.

Art. 3

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario. Per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.

Nell'assemblea sono consentite sino a due deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell'Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

Art. 4

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un'ora prima della votazione fissata dall'Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.

Art. 5

La surroga per membri decaduti deve essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto. Nel caso che decada la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l'Assemblea dei soci per il ripristino dell'organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni. In assenza di ciò, la Pro Loco viene commissariata dall'UNPLI regionale.

Art. 6

Il socio o aspirante socio deve produrre autocertificazione di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. Nel caso che ciò sia avvenuto il socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all'associazione.

Art. 7

In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate, inerenti i trasporti, il rimborso deve essere pari al costo corrente di un quinto del costo della benzina super per chilometro.

Art. 8

Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione viene dichiarato decaduto e surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nella seduta successiva all'evento maturato. Se il Consiglio non provvede tempestivamente all'atto dovuto, lo stesso s'intende decaduto con provvedimento di commissariamento da parte dell'UNPLI regionale.

Art. 9

Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro sessanta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l'accettazione deve essere comunicata al socio aspirante entro dieci giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata entro trenta giorni dalla delibera, pena la decadenza da socio. La quota stabilita può essere versata anche contestualmente all'istanza di iscrizione.

Art. 10

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori, che l'hanno assunte.

Art. 11

Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale, che assume le necessarie determinazioni.

Art. 12

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo dell'Associazione in ogni loro pagina.

Art. 13

L'atto costitutivo con l'annesso regolamento va depositato presso l'UNPLI regionale.

Art. 14

La mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi, di cui deve essere data comunicazione al Presidente Regionale dell'UNPLI, comporta automaticamente la decadenza degli Organi amministrativi e il commissariamento della Pro Loco da parte dell'UNPLI regionale.